

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnekchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

Circolare Lavoro Gennaio 2022

IN BREVE

- In vigore la legge di conversione del decreto fisco-lavoro
- Contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19: gli ultimi interventi governativi
- Autoliquidazione INAIL 2021/2022: le istruzioni operative
- Le istruzioni per il conguaglio di fine 2021 dei contributi previdenziali e assistenziali
- Pubblicata in GU la legge di Bilancio 2022
- Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del programma GOL
- Pubblicate in GU le disposizioni di istituzione dell'assegno unico e universale
- In Gazzetta il "Milleproroghe"

APPROFONDIMENTI

- Gli ultimi decreti legge con le norme di contrasto al Covid-19
- INPS: le istruzioni utili alle operazioni di conguaglio contributivo di fine anno
- Le novità della legge di Bilancio 2022 in ambito lavoristico

PRINCIPALI SCADENZE



IN BREVE

DECRETO FISCO-LAVORO

In vigore la legge di conversione del decreto fisco-lavoro

Legge 17 dicembre 2021, n. 215

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2021, n. 301 è stata pubblicata la legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Da un punto di vista lavoristico si segnalano le seguenti novità:

- possibilità, **fino al 30 settembre 2022**, per le **agenzie di somministrazione** di utilizzare lavori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che si determini in capo all'azienda utilizzatrice la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato;
- **proroga al 31 dicembre 2021** dei termini di decadenza scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre per l'invio dei dati all'INPS necessari per il conguaglio, il pagamento o il saldo dei trattamenti o assegni ordinari di integrazione salariale;
- obbligo per il committente di effettuare una **preventiva comunicazione all'Ispettorato del Lavoro**, competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica, in caso di **attivazione di contratti di lavoro autonomo occasionale**. In caso di violazione di tale adempimento è prevista una **sanzione amministrativa da € 500 ad € 2.500**, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Con riferimento alla **sospensione dell'attività imprenditoriale**, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare tale provvedimento:

- quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, anche quando riscontra lavoratori inquadrati come autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;
- a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, ex Allegato I, D.Lgs. n. 81/2008. Alle 12 ipotesi contenute nell'allegato I del D.Lgs. n. 81/2008, già previste nel testo originario del decreto, si aggiunge la causa 12-bis “*Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto*”, con applicazione della somma aggiuntiva di € 3.000.

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnekchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatsiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare – oltre che con la pubblica amministrazione – anche con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, ex D.Lgs. n. 50/2016.

EMERGENZA CORONAVIRUS

Contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19: gli ultimi interventi governativi

D.L. 24 dicembre 2021, n. 221; D.L. 30 dicembre 2021, n. 229

Alla luce dell'aumento dei contagi da Covid-19, il Governo è stato "costretto" ad introdurre ulteriori **misure restrittive**.

Al riguardo, si segnala che:

- nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2021, n. 305 è stato pubblicato il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante "*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19*";
- nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 è stato pubblicato il D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, recante "*Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria*".

Vedi l'Approfondimento

INAIL, AUTOLIQUIDAZIONE

Autoliquidazione INAIL 2021/2022: le istruzioni operative

INAIL, Nota 29 dicembre 2021, n. 14185

L'INAIL - con Nota del 29 dicembre 2021, prot. n. 14185 - ha fornito le **istruzioni operative** relative all'autoliquidazione 2021/2022 (con particolare riferimento alle riduzioni contributive) ed ha riepilogato le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonisi (Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

Fermo restando il termine del 16 febbraio 2022 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2021 è il **28 febbraio 2022**.

I **servizi telematici** correlati all'autoliquidazione 2021/2022 sono disponibili in www.inail.it, con le seguenti scadenze temporali:

- 4 gennaio 2022, Riduzione di Presunto (PAT e PAN),
- 11 gennaio 2022, Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT),
- 12 gennaio 2022, AL.P.I. online (PAT),
- 13 gennaio 2022, Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN) e Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN).

INPS, CONTRIBUZIONE

Le istruzioni per il conguaglio di fine 2021 dei contributi previdenziali e assistenziali

INPS, Circolare 28 dicembre 2021, n. 198

L'INPS - con Circolare del 28 dicembre 2021, n. 198 - ha fornito istruzioni sulle operazioni di conguaglio di fine 2021 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UNIEMENS e per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso UNIEMENS ListaPosPA.

I datori di lavoro possono effettuare il conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2021 (scadenza di pagamento 16 gennaio 2022), **anche con quella di competenza di gennaio 2022** (scadenza di pagamento 16 febbraio 2022), attenendosi alle modalità indicate per le singole fattispecie.

I conguagli che si riferiscono al TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative **possono essere inseriti nella denuncia di febbraio 2022** con scadenza fissata al 16 marzo.

Vedi l'Approfondimento

MANOVRA 2022

Pubblicata in GU la legge di Bilancio 2022

Legge 30 dicembre 2021, n. 234

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

2022-2024". Da un punto di vista fiscale, si segnala la cd. riforma dell'IRPEF. Al riguardo, si prevede il passaggio da cinque a quattro scaglioni di reddito individuando rispettivamente le seguenti **aliquote d'imposta per ciascuno scaglione**:

- 23% per i redditi fino ad € 15.000
- 25% per quelli fra € 15.000 ed € 28.000
- 35% per i redditi fra € 28.000 ed € 50.000
- 43% per i redditi oltre € 50.000.

Le modifiche delle aliquote e degli scaglioni dell'IRPEF avranno, ovviamente, effetti anche sull'ammontare delle addizionali comunali e regionali.

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale e regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il termine del 31 dicembre entro il quale le regioni possono stabilire l'aumento dell'aliquota di compartecipazione al gettito è **prorogato al 31 marzo 2022**.

Vedi l'Approfondimento

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del programma GOL

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 5 novembre 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2021, n. 306 è stato pubblicato il decreto MLPS 5 novembre 2021, recante "Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)".

Saranno le Regioni ad adottare il Piano previa valutazione di coerenza con il Programma nazionale da parte dell'ANPAL, a cui è inviato per l'esame entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. L'ANPAL si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della bozza di Piano.

Le **risorse sono ripartite alle regioni** e alle province autonome in base alla media ponderata dei seguenti indicatori:

- quota regionale dei beneficiari della NASPI, flusso annuale, annualità 2019;
- quota regionale dei beneficiari del reddito di cittadinanza indirizzati ai centri per l'impiego, al netto di esclusi ed esonerati dagli obblighi;
- quota regionale persone in cerca di occupazione;
- quota regionale occupati, media 2020;
- quota regionale lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, media annualità 2017-19.

Gli **obiettivi** devono essere raggiunti dalle regioni entro il 31 dicembre 2022.

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

Gli interventi in favore dei percettori di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito per cui sia prevista la condizionalità, devono essere attivati entro quattro mesi dalla maturazione del diritto alla prestazione economica.

Deve essere assegnata priorità agli interventi, inclusi quelli che prevedono formazione, in favore delle persone più vulnerabili identificate quali:

- donne,
- disoccupati di lunga durata,
- persone con disabilità,
- giovani con meno di trenta anni di età,
- lavoratori con almeno cinquantacinque anni.

Nelle more dell'adozione del Piano regionale sono assegnate alle regioni le risorse di cui al Fondo per il **potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale**, con la realizzazione di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della NASpl.

POLITICHE SOCIALI

Pubblicate in GU le disposizioni di istituzione dell'assegno unico e universale

D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230; INPS, Messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748; Comunicato Stampa 30 dicembre 2021

Nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309 è stato pubblicato il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 che istituisce l'assegno unico e universale.

Il provvedimento in specie introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, **sulla base dell'ISEE**.

L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenni a carico e **decorre dal settimo mese di gravidanza**. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, **fino al compimento dei 21 anni di età**, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore ad € 8.000 o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolga il servizio civile universale.

Per circa la metà delle famiglie italiane (fino ad € 15.000 di ISEE) è pari ad € 175 mensili per il primo e secondo figlio ed € 260 dal terzo in poi.

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenni con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito.

L'assegno è riconosciuto **senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità**.

Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da € 50 mensili ad € 80 mensili.

È previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l'assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.

La **domanda** per il riconoscimento dell'assegno, che ha validità annuale e va pertanto rinnovata ogni anno, potrà essere presentata **a decorrere dal 1° gennaio 2022**.

La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l'assegno unico e universale è corrisposto d'ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest'ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.

Il **pagamento dell'assegno** è corrisposto da marzo di ogni anno fino al febbraio dell'anno successivo.

PROROGHE

In Gazzetta il “Milleproroghe”

D.L. 30 dicembre 2021, n. 228

È stato pubblicato il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale il decreto “milleproroghe”. Tra le principali novità si segnalano in particolare i termini relativi al **trattamento di integrazione salariale** a favore delle imprese di rilevante interesse nazionale.

L'art. 2 del provvedimento, inoltre, interviene in materia di **personale del comparto sicurezza**, mentre l'art. 9 dispone la proroga di termini in materie di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

L'art. 23, infine, modifica la disciplina relativa alle modalità di **conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale** da parte dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e della Guardia di Finanza.



APPROFONDIMENTI

EMERGENZA CORONAVIRUS

Gli ultimi decreti legge con le norme di contrasto al Covid-19

Recentemente, sono stati posti in atto ulteriori interventi governativi di contrasto all'emergenza Covid-19.

Andando in ordine temporale, nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2021, n. 305 è stato pubblicato il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

Il provvedimento – entrato in vigore il 25 dicembre 2021 e "ribattezzato" decreto Festività – prevede (oltre alla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022) le seguenti novità:

- dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi (il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario);
- obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto e anche in zona bianca;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto;
- fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente, fissato al 31 marzo 2022), si prevede l'estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco;
- fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implicino assembramenti in spazi all'aperto;
- fino al 31 gennaio 2022 saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose;
- estensione dell'obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Infine, l'obbligo di Green Pass rafforzato viene esteso:

- al chiuso, per piscine, palestre e sport di squadra;
- a musei e mostre;
- al chiuso, per i centri benessere;
- ai centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- ai parchi tematici e di divertimento;
- al chiuso, per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia);
- alle sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 è stato pubblicato il D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, recante *“Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”*.

Nel dettaglio, **a decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2021**, si amplia l'uso del **Green Pass rafforzato** alle seguenti attività:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Il Green Pass rafforzato, inoltre, diventa necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Relativamente alla **quarantena**, viene previsto che per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo non si applica la quarantena precauzionale.

Agli stessi soggetti, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e qualora sintomatici, di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso.

Infine, il decreto prevede che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza sopradescritta consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione della quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Il provvedimento, infine, prevede che le **capienze** saranno consentite al **massimo al 50%** per gli impianti **all'aperto** e al **35% per gli impianti al chiuso**.



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis (Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

INPS, CONTRIBUZIONE

INPS: le istruzioni utili alle operazioni di conguaglio contributivo di fine anno

L'INPS - con Circolare n. 198/2021 - ha fornito i dati utili ad effettuare le operazioni di conguaglio contributivo, verificare la corretta applicazione delle aliquote contributive correlate all'imponibile e accertare l'imputazione all'anno di competenza di alcuni emolumenti variabili.

Gli **eventi o elementi** che hanno determinato **l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili**, di competenza del mese di dicembre 2021 vanno necessariamente **evidenziati nel flusso Uniemens**, valorizzando l'elemento VarRetributive di DenunciaIndividuale, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione ed anche gli "imponibili negativi" con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Le operazioni che generalmente danno luogo a conguagli e recuperi contributivi sono:

- l'applicazione del massimale contributivo e pensionabile (soggetti di prima occupazione successiva al 31 dicembre 1995);
- la verifica dell'esatto ammontare esente dei fringe benefit;
- l'imputazione, per competenza, degli elementi variabili della retribuzione;
- i conguagli legati al versamento del TFR al Fondo Tesoreria e relative compensazioni contributive e la rivalutazione annuale del TFR conferito al fondo tesoreria.

Le operazioni di conguaglio, in via generale, possono essere effettuate, oltre che con il flusso UniEMens di competenza del mese di dicembre 2021 in scadenza il prossimo 31 gennaio, anche con la **denuncia del mese di gennaio 2022**, da **trasmettere entro il 28 febbraio**.

Gli aspetti inerenti agli elementi variabili della retribuzione afferiscono a specifiche fattispecie, legate alla corresponsione di straordinari, trasferte, malattia, infortunio, permessi, ferie, CIG, indennità di cassa, congedi vari.

Al riguardo, l'INPS osserva che gli elementi relativi al mese di dicembre 2021 corrisposti o trattenuti nel mese di gennaio 2022 si considerano:

- con il **principio di competenza** (dicembre 2021) ai fini assicurativi, posizione del lavoratore;
- retribuzioni del mese di gennaio 2022 ai fini dell'**assoggettamento contributivo**.

Tali importi non incidono dunque nella determinazione dei massimali dell'anno 2021.

Relativamente al **contributo aggiuntivo IVS**, l'Istituto ricorda che trattasi di una contribuzione aggiuntiva applicata nel caso di regimi pensionistici che prevedono aliquote a carico del dipendente inferiori al 10%.

Esso deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile pari, per il 2021, a € 47.379,00.

Tale limite deve essere mensilizzato: al riguardo, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione eccedente, per il 2021, € 3.948,00.

Pertanto, il calcolo del contributo effettuato applicando il **criterio della mensilizzazione** va verificato a fine anno, o comunque nel mese di cessazione del rapporto, al fine di procedere ad eventuali operazioni di conguaglio.

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis (Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

Quanto al **fringe benefit**, l'INPS precisa che il valore degli stessi concessi ai dipendenti non concorre a formare reddito imponibile a condizione che non risulti superiore (compresi i benefit corrisposti da precedenti datori di lavoro), nel periodo d'imposta 2021, a € 516,46.

La somma dei benefit di valore superiore al predetto limite, per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziale, anche ai fini contributivi, concorre interamente a formare reddito imponibile.

Solo ai fini contributivi, l'INPS ha precisato che in caso di superamento del limite di esenzione, l'azienda opererà il conguaglio e provvederà al versamento dei contributi solo sul valore del fringe - benefit da essa erogato.

Infine, l'INPS ribadisce come il **versamento delle quote di TFR** va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

L'Istituto precisa, inoltre, che la **quota di TFR** che le aziende versano mensilmente al Fondo di Tesoreria affluisce al netto dell'ammontare corrispondente all'importo del contributo dello 0,50%, calcolato sull'imponibile previdenziale.

Ne deriva che le aziende, che sono anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello, all'atto del recupero della percentuale di incentivo spettante, **recuperano anche il citato contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%**.

Una volta restituito ai datori di lavoro, detto contributo riassume la sua natura originaria di TFR e, di conseguenza, concorre a implementare la quota che le aziende sono tenute a versare al Fondo di Tesoreria. Per il versamento di tali differenze va utilizzato nella denuncia individuale il **codice CF03**.

Il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere **rivalutato alla fine di ciascun anno**, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento al netto dell'imposta sostitutiva deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.

Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all'Erario l'**imposta sostitutiva dell'11%** poste a carico del lavoratore.



MANOVRA 2022

Le novità della legge di Bilancio 2022 in ambito lavoristico

Al via la legge di Bilancio 2022.

Di seguito le novità lavoristiche più rilevanti.

Esonero contributivo del 50% per le lavoratrici madri - in via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l'esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Assunzione lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale - riconosciuto a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale, ex art. 22-ter D.Lgs. n. 148/2015, un contributo mensile per un massimo di 12 mesi, pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.

Il contributo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, nella stessa unità produttiva, a licenziamenti individuali per g.m.o., ovvero a licenziamenti collettivi.

Il licenziamento del lavoratore assunto, nonché il **licenziamento collettivo o individuale** per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Riduzione contributi lavoratori – previsto in via sperimentale, per l'anno 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero dello 0,8% da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L'esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di € 2.692 mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Esonero TFR - confermato anche per il 2022 e il 2023, lo sgravio contributivo ex art. 43-bis decreto legge n. 109/2018 in favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che consente di non versare al Fondo di Tesoreria dell'INPS le quote di TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e di non versare il ticket di licenziamento.

Esonero contributivo per lavoratori provenienti da imprese in crisi - istituito un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti da imprese in crisi, a prescindere dalla loro età anagrafica. Al riguardo, viene esteso l'esonero contributivo ex art. 1, comma 10, legge n. 178/2020 ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età, provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis (Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Apprendistato professionalizzante in deroga all'età - a decorrere dal 1° gennaio 2022, sussiste la possibilità di assumere, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale ai fini della loro qualificazione o riqualificazione.

Nuovo tetto orario al contratto di solidarietà - le imprese possono stipulare contratti di solidarietà attraverso la contrattazione collettiva aziendale, con l'obiettivo di ridurre l'orario di lavoro per evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. Il massimale della riduzione media oraria viene innalzato dall'attuale 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà all'80% a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per ciascun lavoratore, il massimale della percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro attualmente fissato al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato è innalzato al 90% a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Nuovo limite per la stipula del contratto di espansione - il contratto di espansione si estende anche agli anni 2022 e 2023, e si amplia il campo di applicazione inserendo anche le imprese con almeno 50 addetti. Pertanto, anche le imprese con almeno 50 addetti potranno:

- far uscire personale a non più di 60 mesi dalla pensione (vecchiaia o anzianità);
- ridurre l'orario dei lavoratori impiegati utilizzando fino a 18 mesi di CIGS anche non continuativi;
- prevedere - per tutti gli altri addetti non interessati dalle uscite - una riduzione oraria (che può arrivare anche fino al 100%);
- programmare nuove assunzioni (1 ogni 3 uscite per imprese con organico superiore a 1.000 dipendenti, mentre per le imprese di dimensioni inferiori sarà l'accordo collettivo a definire il rapporto entrate/uscite).

Estensione degli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori subordinati - estesi gli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori subordinati, anche con una minima anzianità di lavoro (30 giorni), compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio. L'estensione della platea degli assicurati è pari a 12,4 milioni di lavoratori. Sale anche l'importo del trattamento a circa € 1.200.

Confermato, poi, il contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% è a carico del lavoratore.

Ulteriori 12 mesi di CIGS aggiuntivi per le aziende in crisi - per i lavoratori già in CIGS (con le due causali della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione, e della crisi aziendale) è previsto un ulteriore sostegno per aiutare tali addetti di aziende con più di 15 dipendenti nelle transizioni occupazionali.

Al riguardo, vengono concessi fino a 12 mesi complessivi di CIGS aggiuntivi (non ulteriormente prorogabile). In sede di procedura di consultazione sindacale dovranno essere definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego.

La legge di Bilancio riconosce all'impresa che assume a tempo indeterminato una persona in CIGS, derivante dal nuovo strumento dell'accordo di transizione occupazionale, un incentivo economico, che

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis (Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

info@commercialistiasociatisiena.it

C.F. e P.IVA 00918770520

consiste in un contributo mensile del 50% dell'ammontare CIGS, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore (il contributo non può essere erogato per più di 12 mesi).

Sgravio contributivo totale per le assunzioni in apprendistato di I livello - anche per il 2022 è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo del 100%, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Novità sul congedo di paternità - viene reso strutturale, a partire dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermando la durata di 10 giorni, come previsto per il 2021.

Inoltre, viene disposto che dal 2022 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti
Rag. Simona Panti
Rag. Antonella Tomei
Dr. Leonardo Viciani
Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale
Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro
Dr. Viola Santarnecchi
Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)
Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)
info@commercialistiasociatisiena.it
C.F. e P.IVA 00918770520

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 10/01/2022	Fondi	Fondo A.Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Modello PIA - BNL
Lunedì 10/01/2022	Fondi	Fondo M.Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Modello C/01 BNL
Lunedì 10/01/2022	Fondi	Fondo M.Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Modello PIA - BNL
Lunedì 10/01/2022	INPS	Versamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedente	Datori di lavoro domestico	Inps via telematica - Tramite Conctat Center - Bollettino Mav
Sabato 15/01/2022	Mod. 730	Comunicazione ai dipendenti di voler prestare assistenza fiscale diretta	Datori di lavoro sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale	
Lunedì 17/01/2022	INPS	Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria	Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti	Modello F 24 on line

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti
Rag. Simona Panti
Rag. Antonella Tomei
Dr. Leonardo Viciani
Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale
Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro
Dr. Viola Santarnecchi
Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)
Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)
info@commercialistiasociatisiena.it
C.F. e P.IVA 00918770520

Lunedì 17/01/2022	INPS	Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria	Committenti	Modello F 24 on line
Lunedì 17/01/2022	INPS	Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente	Datori di lavoro	Modello F 24 on line
Lunedì 17/01/2022	INPS	Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale.	Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J)	Modello F 24 on line - Denuncia Uniemens
Lunedì 17/01/2022	INPS ex ENPALS	Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente	Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport	Modello F 24 on line
Lunedì 17/01/2022	IRPEF	Sostituti d'imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
Lunedì 17/01/2022	IRPEF	Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti
Rag. Simona Panti
Rag. Antonella Tomei
Dr. Leonardo Viciani
Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale
Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro
Dr. Viola Santarnecki
Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)
Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)
info@commercialistiasociatisiena.it
C.F. e P.IVA 00918770520

		soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.		
Lunedì 17/01/2022	IRPEF	Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell'addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta e versata in un'unica soluzione.	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
Lunedì 17/01/2022	INPGI	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente	Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti	Modello F24/Accise - Denuncia modello DASM
Lunedì 17/01/2022	CASAGIT	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente	Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti	Bonifico bancario - Denuncia modello DASM
Giovedì 20/01/2022	Fondi	Previdapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti	Aziende Piccola Media Industria	Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Giovedì 20/01/2022	Fondi	Previdai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti	Aziende industriali	Bonifico bancario - Denuncia telematica al fondo

Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti
Rag. Simona Panti
Rag. Antonella Tomei
Dr. Leonardo Viciani
Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale
Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro
Dr. Viola Santarnecki
Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)
Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)
info@commercialistiasociatisiena.it
C.F. e P.IVA 00918770520

Giovedì 20/01/2022	FASC	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati	Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica	Bonifico bancario - Denuncia telematica
Martedì 25/01/2022	ENPAIA	Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati	Aziende agricole	M.A.V. bancario - denuncia on line
Lunedì 31/01/2022	INPS ex ENPALS	Denuncia contributiva mensile unificata	Aziende settori sport e spettacolo	Procedura telematica
Lunedì 31/01/2022	INPS	Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi	Datori di lavoro	Trasmissione telematica
Lunedì 31/01/2022	INPS	Denuncia trimestrale lavoro agricolo	Aziende agricole	Modello DMAG- Unico telematica
Lunedì 31/01/2022	LUL	Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente	Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta	Stampa meccanografica - Stampa Laser
Lunedì 31/01/2022	Assunzioni obbligatorie	Invio Prospetto informativo disabili	Datori di lavoro soggetti obbligati	Trasmissione telematica